

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Verifica dell'operatività nel modello Redditi

di Alessandro Bonuzzi



Le **società commerciali**, nonché le **stabili organizzazioni** di soggetti non residenti, anche con riferimento al **periodo d'imposta 2022**, devono preoccuparsi di superare il **test di operatività**, al fine di non ricadere nella – per molti aspetti anacronistica - disciplina delle **società di comodo**.

Le regole applicative, così come il **prospetto** del quadro RS della dichiarazione dei redditi dedicato alla verifica del superamento del *test*, non hanno subito modifiche rispetto al passato, tuttavia, pare utile ripercorrere la via da percorrere verso l'operatività.

I **passaggi** sono nella sostanza 3:

1. il calcolo del **ricavo presunto**;
2. la determinazione dei **ricavi effettivi**;
3. il calcolo del **reddito presunto**.

Il **ricavo presunto** si calcola applicando allo specifico “**aggregato patrimoniale**” una **percentuale determinata**; il tutto va sintetizzato nelle **colonne 1 e 2** del prospetto sull'operatività del quadro RS. Il valore di ciascun aggregato rappresenta la **media dell'esercizio di riferimento e dei 2 esercizi precedenti**.

Aggregati patrimoniali

Titoli e crediti	Titoli, partecipazioni, quote di società di persone e crediti	2%
Immobili, anche in <i>leasing</i>	Immobili	6%
	Immobili A/10 uso ufficio	5%
	Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei 2 esercizi precedenti	4%
Altre immobilizzazioni	Altre immobilizzazioni (materiali e immateriali)	15%

Nelle **Altre immobilizzazioni** si comprendono:

- le seguenti immobilizzazioni materiali:
 1. impianti e macchinari (voce B.II.2);
 2. attrezzature industriali e commerciali (voce B.II.3);
 3. altri beni (voce B.II.4);
- le seguenti immobilizzazioni immateriali:
 1. costi di impianto e ampiamento (voce B.I.1);
 2. costi di sviluppo (voce B.I.2);
 3. diritti di brevetto e di utilizzazione di opere d'ingegno (voce B.I.3);
 4. concessioni, licenze, marchi e simili (voce B.I.4);
 5. **avviamento** (voce B.I.5).

Il **valore** dei beni d'impresa patrimoniali va assunto sulla base dell'[articolo 110, comma 1, Tuir](#), quindi al **lordo delle quote di ammortamento dedotte**:

- senza che rilevi la **deducibilità** fiscale delle quote di ammortamento stesse. Quindi, va assunto il valore al costo anche per i **veicoli a motore** (auto aziendali) e i **fabbricati**;
- con **ragguaglio ai giorni di possesso**.

Con riferimento agli **oneri pluriennali**, però, rileva l'ammontare del costo storico **al netto degli importi già dedotti**.

Inoltre, con particolare riguardo agli **immobili oggetto di rivalutazione**, nel calcolo del valore medio dell'esercizio e dei 2 precedenti, va assunto il **valore fiscalmente** rilevante “*nei singoli periodi d'imposta presi in considerazione per la determinazione del valore medio dei medesimi immobili*” ([circolare n. 14/E/2017](#)). Pertanto, fino a quando la rivalutazione non assume riconoscimento fiscale, il valore di riferimento è quello **ante rivalutazione**. Ad esempio, in caso di **immobile abitativo rivalutato nel bilancio 2020** da 1.000.000 di euro a 1.200.000 euro con effetto fiscale nel 2021, il valore da prendere in considerazione nel periodo d'imposta 2022 va individuato come segue: $(1.000.000 + 1.200.000 + 1.200.000)/3 \times 4\% = 45.333$.

I **ricavi effettivi**, da indicare nella **colonna 3 del rigo RS18** del modello Redditi 2023, si determinano considerando le seguenti **voci** del **Conto economico**:

- A1) Ricavi vendite e prestazioni;
- A2) Incremento (variazioni positive) delle rimanenze di prodotti;
- A3) Incremento (variazioni positive) dei lavori in corso;
- A5) Ricavi e proventi diversi (compresi i contributi in conto esercizio);
- B11) Incremento (variazioni positive) delle rimanenze di materie prime e merci;

C15) Proventi da partecipazione;

C16) Altri proventi finanziari.

Assume sempre rilevanza il **valore medio dell'esercizio e dei 3 precedenti**.

Infine, laddove la società **non superi** il *test* di operatività, e quindi i **ricavi effettivi** risultino essere **inferiori** ai **ricavi presunti**, deve essere dichiarato il **reddito minimo presunto**, calcolato applicando al (solo) **valore dell'esercizio** di ciascun aggregato patrimoniale le percentuali qui di seguito individuate.

Aggregati patrimoniali

Titoli e crediti	Titoli, partecipazioni, quote di società di persone e crediti	1,5%
Immobili, anche in <i>leasing</i>	Immobili	4,75%
	Immobili A/10 uso ufficio	4%
	Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei 2 esercizi precedenti	3%
Altre immobilizzazioni	Altre immobilizzazioni (materiali e immateriali)	12%

Il reddito presunto trova spazio nella **colonna 4** e nella **colonna 5** del **rigo RS18** del **prospetto** per la verifica dell'operatività del quadro RS del modello Redditi.